



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1607

Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso di soggiorno per lavoratori e lavoratrici stranieri

Indice

1. DDL S. 1607 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 1607.....	4

1. DDL S. 1607 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1607

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)

Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso di soggiorno per lavoratori e lavoratrici stranieri

Iter

30 settembre 2025: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1607

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Annamaria Furlan \(IV-C-RE\)](#)

Cofirmatari

[Dafne Musolino \(IV-C-RE\)](#), [Enrico Borghi \(IV-C-RE\)](#), [Silvia Fregolent \(IV-C-RE\)](#), [Raffaella Paita \(IV-C-RE\)](#), [Daniela Sbrollini \(IV-C-RE\)](#), [Ivan Scalfarotto \(IV-C-RE\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **31 luglio 2025**; annunciato nella seduta n. 336 del 31 luglio 2025.

Classificazione TESEO

PERMESSO DI SOGGIORNO, LAVORATORI IMMIGRATI, STRANIERI

[Articoli](#)

REVOCA (Art.1), CONTRATTI DI LAVORO (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede redigente il 30 settembre 2025. Annuncio nella seduta n. 347 del 30 settembre 2025.

Parere delle commissioni 5ª (Bilancio), 10ª (Sanità e lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1607

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1607

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FURLAN** , **MUSOLINO** , **Enrico BORGHI** , **FREGOLENT** , **PAITA** , **SBROLLINI** e **SCALFAROTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2025

Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso di soggiorno per lavoratori e lavoratrici stranieri

Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge si intende affrontare una delle contraddizioni più gravi e strutturali del sistema di ingresso legale per lavoro nel nostro Paese: la situazione di migliaia di lavoratrici e lavoratori stranieri che, pur avendo fatto regolare ingresso in Italia attraverso il cosiddetto « decreto flussi », si ritrovano, per cause a loro del tutto estranee, in una condizione di irregolarità giuridica e di estrema precarietà sociale.

Ogni anno lo Stato italiano stabilisce - tramite decreto-legge - delle quote di ingresso per motivi di lavoro, offrendo così un canale legale e ordinato a cittadini e cittadine di Paesi terzi. Le quote sono state fortemente aumentate negli ultimi anni: si è passati da 69.700 ingressi nel 2022 a 136.000 nel 2023, fino a 151.000 nel 2024 e 165.000 previsti per il 2025. Sulla carta, si tratta di un'espansione significativa dello spazio di legalità per chi intende venire in Italia a lavorare.

Tuttavia, la realtà che emerge dall'attuazione concreta di queste misure è ben diversa. I dati più aggiornati - raccolti nel 2024 da organizzazioni come « Ero Straniero » e da fonti ufficiali - raccontano un fenomeno allarmante: solo una piccola parte dei nulla osta rilasciati si traduce effettivamente in un contratto di lavoro e in un permesso di soggiorno. Nel 2024, su quasi 120.000 nulla osta concessi, appena 9.300 lavoratori e lavoratrici sono riusciti a finalizzare l'assunzione e ottenere il permesso: un tasso inferiore all'8 per cento. Ancora peggiore il dato del 2023: solo il 7,5 per cento dei lavoratori ammessi è riuscito a regolarizzare la propria posizione.

Questo significa che decine di migliaia di persone - che hanno seguito le regole, che sono entrate legalmente nel nostro Paese, spesso anticipando costi e affrontando lunghe attese - si ritrovano, una volta giunte in Italia, senza un contratto di lavoro, senza permesso di soggiorno e senza prospettive. Alcune di loro vengono semplicemente « abbandonate » dai datori di lavoro, che non procedono alla sottoscrizione del contratto promesso. Altre sono vittime di vere e proprie truffe: hanno pagato intermediari o agenzie fittizie nei Paesi d'origine, oppure sono finite nella rete dello sfruttamento, a volte anche criminale.

Risulta evidente come la situazione sopra descritta rappresenti una grave distorsione del sistema. E ciò che rende questa situazione ancor più inaccettabile è che, pur essendo già previsto nel nostro ordinamento un permesso di soggiorno per « attesa occupazione », questo strumento è oggi assolutamente inadeguato: nel 2022 ne sono stati concessi solo 309, e nei primi mesi del 2023 appena 84. Numeri irrilevanti se confrontati con l'enorme platea di persone che restano fuori dal circuito della legalità. In sostanza, un diritto esiste ma non viene applicato: una tutela formale, quindi, esiste, ma appare fortemente inefficace.

Nel corso del 2024 il legislatore è intervenuto con alcune modifiche normative: ha previsto, ad esempio, che il datore di lavoro che non conferma l'assunzione entro pochi giorni venga escluso per tre anni dal sistema dei flussi. Sono stati introdotti obblighi digitali e tempistiche più rigide. Ma si tratta di

strumenti sanzionatori che non risolvono il problema principale: la posizione giuridica dei lavoratori rimasti senza contratto.

Con il presente disegno di legge si intende colmare tale vuoto normativo, stabilendo che nei casi in cui non sia finalizzata l'assunzione del lavoratore o della lavoratrice straniera entrati regolarmente nel territorio nazionale venga automaticamente riconosciuto un permesso di soggiorno per attesa occupazione, della durata minima di un anno, rinnovabile, che consenta la piena possibilità di cercare e trovare un nuovo impiego.

È una misura semplice, giusta e doverosa. Risulta infatti inaccettabile che la responsabilità - o addirittura la malafede - di altri ricada su chi ha seguito le regole. Le persone che giungono in Italia legalmente per lavorare devono poter contare su un ordinamento che le protegge, non che punisce. Deve essere quindi di interesse del legislatore verificare che le porte dell'ingresso legale non si trasformino in una trappola di irregolarità, sfruttamento e invisibilità.

Dare concretezza al diritto all'attesa occupazione è un passo fondamentale per rendere credibile e giusto il sistema dei flussi, per restituire dignità a migliaia di persone e per rafforzare la coerenza dello Stato di diritto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 22, comma 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Per "perdita del posto di lavoro" si intende anche la situazione in cui il cittadino straniero ha regolarmente ottenuto il rilascio del nulla osta al lavoro per l'assunzione di cui al comma 5 del presente articolo e non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno entro il 10 ottobre 2024, nel rispetto dei termini di cui al comma 6, nonché la situazione in cui il cittadino straniero sia titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato che sia stato revocato o scaduto o non sia stato rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno entro il 10 ottobre 2024 ».

